



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MISIANI, VERDUCCI, ASTORRE, ALFIERI, BINI, BOLDRINI, CUCCA, FEDELI, FERRAZZI, GIACOBBE, GINETTI, GRIMANI, IORI, NANNICINI, STEFANO e VATTUONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 FEBBRAIO 2019

Disposizioni in materia di indennità di funzione per l’espletamento della carica di sindaco e di presidente di provincia

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge è volto a porre rimedio a una forte anomalia presente nel nostro Paese in merito alle indennità riconosciute, o talvolta non riconosciute affatto, per talune cariche elettive.

Come è noto infatti le indennità attribuite nel nostro Paese a coloro che svolgono la carica elettiva di sindaco sono disciplinate dall'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e dal regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, di cui al decreto del Ministro dell'interno n. 119 del 2000, che ha stabilito una vera e propria tabella delle indennità massime attribuibili ai sindaci in proporzione al numero di abitanti.

Se in linea di massima non si può che condividere tale impostazione, che comporta il riconoscimento di indennità più elevate ai sindaci dei comuni più grandi, e se certamente non si possono mettere a confronto le responsabilità del sindaco di un piccolo comune di 700 abitanti con quelle del sindaco di una grande città come Roma, Napoli o Milano, tuttavia il combinato disposto delle disposizioni sopracitate e dell'adozione del solo numero di abitanti come parametro principale per la determinazione dell'indennità da riconoscere ha determinato effetti paradossali, con sindaci di numerosi comuni che, a fronte delle grandi responsabilità di cui comunque devono farsi carico, si sono trovati a percepire indennità inferiori ai 1.000 euro mensili per dodici mensilità.

Va infatti considerato che se da un lato non c'è dubbio che il carico di lavoro e le

responsabilità non possono che crescere all'aumentare del numero di abitanti di un determinato comune, ed è dunque giusto riconoscere indennità maggiori ai sindaci dei comuni più grandi, dall'altro lato vi sono alcuni oneri, alcuni rischi e alcune responsabilità che ciascun sindaco si assume a prescindere dalla consistenza numerica del comune amministrato. Pensiamo solo per fare un esempio ai costi che ciascun sindaco deve sostenere in sede legale per potersi difendere adeguatamente a fronte delle sempre più frequenti denunce che gli amministratori locali si trovano a dover fronteggiare.

Va peraltro ricordato che negli ultimi anni le indennità di tutti i sindaci hanno subito delle riduzioni percentuali nell'ottica del contenimento della spesa pubblica e tali misure hanno finito per mettere in difficoltà ancora maggiore quei sindaci che già percepivano un'indennità di funzione piuttosto bassa.

Tale meccanismo peraltro rischia di determinare una vera e propria selezione avversa: a fronte delle ridottissime indennità riconosciute e delle grandi responsabilità connesse all'esercizio della carica di sindaco, solo i cittadini dotati di un proprio consistente patrimonio ovvero quelli privi di ogni altra reale alternativa accetteranno di correre per tale carica, lasciando indietro i cittadini magari migliori, ma privi di risorse autonome, ovvero tutti coloro non in grado di rinunciare a un'alternativa lavorativa o professionale più redditizia e meno rischiosa.

Il presente disegno di legge prevede dunque un'indennità minima, stabilita per legge, di 1.500 euro netti mensili per tutti i sindaci, a prescindere dal numero di abitanti del comune amministrato, pur mantenendo

ovviamente invariate le indennità maggiori riconosciute ai comuni maggiori.

L'altra grande anomalia in materia di cariche elettive è invece costituita dai presidenti di provincia: come è noto infatti per tali cariche elettive non è stata prevista alcuna indennità, trattandosi di enti che erano stati destinati alla soppressione nella riforma costituzionale approvata dalle Camere nel 2016. Occorre tuttavia prendere atto che oggi la mancata cancellazione delle province dalla Carta costituzionale, a seguito del *referendum* confermativo tenutosi nel dicembre 2016, ha condotto al paradosso per cui i presidenti di provincia – che ai sensi dell'articolo 1, comma 60, della legge n. 56 del

2014 sono eletti tra i sindaci della provincia – non percepiscono alcuna indennità a fronte dell'esercizio di una carica non certo priva di oneri e responsabilità. Peraltro, qualora il presidente di provincia non coincida con il sindaco del comune capoluogo, egli pur essendo sindaco e al tempo stesso presidente della provincia percepirebbe la sola indennità di sindaco, inferiore persino a quella del collega del comune capoluogo di provincia. Il presente disegno di legge stabilisce dunque che al presidente della provincia sia riconosciuta un'indennità pari a quella del sindaco del comune capoluogo, naturalmente non cumulabile con quella di sindaco.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Indennità di funzione minima per l'espletamento della carica di sindaco)

1. All'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

« 8-bis. L'indennità di funzione dei sindaci non può in ogni caso essere inferiore a 1.500 euro netti mensili ».

Art. 2.

(Indennità dei presidenti di provincia)

1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 59 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e percepisce un'indennità pari a quella del sindaco del comune capoluogo, in ogni caso non cumulabile con quella di sindaco »;

b) al comma 84 le parole: « di presidente della provincia, » sono soppresse.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.